

COMUNICATO UFFICIALE N. 14

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Massimo Rosi, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

GARE DI CAMPIONATO DI SERIE B2 FEMMINILE DEL 24/01/2004

A) A CARICO TESSERATI

SQUALIFICATI

DE SANTIS SERGIO (GAMMA VETRORESINA TORANO) squalifica per tre giornate per aver a fine gara rivolto pesanti offese alla coppia arbitrale (4 penalità).

PICCININI NICOLA (BANDINI ELENCA RE) squalifica per una giornata (4 penalità).

BRANCATO SALVATORE (SISTEMATICA NARNI TR) squalifica per una giornata (4 penalità).

SOSPESI

MAGNANIMI NAZZARENO (GAMMA VETRORESINA TORANO) sospensione da ogni attività federale per 21 gg. per aver a fine gara rivolto offese nei confronti della coppia arbitrale.

AMMONITI

BARATTIN NICOLA (BALSAMINI PORDENONE)

GUZZO GREGORIO (TERMICA CARONTE)

GIARDI SERENA (BIANCHIDINO PESCIA PT)

LAZZARINO ALFREDO - CAIRE STEFANO (PALL. PINEROLO)

B) A CARICO SODALIZI

EDILKAMIN OSTIANO CR - Multa di € 60,00 per aver i propri sostenitori reiteratamente offeso la coppia arbitrale, recidiva.

GAMMA VETRORESINA TORANO - Multa di € 60,00 per aver un proprio dirigente meritato la sanzione della sospensione.

PALL. LIB. TELEPHONICA PG - Multa di € 140,00 per aver provocato un ritardo all'inizio della gara.

COOP CONSUMATORI NORDEST - Richiamo per mancanza servizio di asciugatura.

ATA VOLLEY TRENTO - Richiamo per mancanza servizio di asciugatura.

ERRE CERAMICA SS - Richiamo per mancanza servizio di asciugatura.

C) RECLAMI

GARA DEL 24-1-04 PGS PALL. VIGLIANO BI - VOLLEY GENOVA PONENTE

Il G.U.F. letto il referto arbitrale e gli atti annessi; acquisita la nota del Volley Genova Ponente; osserva

il sodalizio Volley Genova Ponente preannunciava il reclamo all'omologa su un assunto errore del 2° arbitro che avrebbe, nel corso dell'ultimo set, prima risposto alla richiesta dell'allenatore circa l'indisponibilità di ulteriori tempi di riposo e quindi modificato l'informazione subito dopo, ormai a gioco ripreso.

Il sodalizio assumeva che tale errore avrebbe "falsato" l'andamento dell'incontro. Alla fine della gara (ore 22,50) l'arbitro si recava nello spogliatoio ed attendeva quindici minuti per la conferma del reclamo. Trascorso tale termine il referto veniva formalmente chiuso. Alle ore 23,08 interveniva il dirigente accompagnatore del sodalizio reclamante, chiedendo di confermare il reclamo. L'arbitro a quel punto, non provvedeva alla trascrizione in quanto il referto era già chiuso. Nella memoria inviata dal sodalizio si precisava che la consegna della conferma è

avvenuta alle ore 23,08 ed il rispetto indicato in trenta minuti.

Sul punto procedurale questo Giudice rileva che a mente dell'art.67 punto 3 Reg.Giurisd., il reclamo va a pena di inammissibilità confermato entro i quindici minuti dalla fine della gara. Pertanto l'operato dell'arbitro appare pienamente legittimo. Pur non potendo entrare nel merito, va altresì che le notizie fornite nella fattispecie del 2° arbitro debbano comunque considerarsi di mera cortesia e che anche a dover valutare il comportamento si rientrerebbe nella casistica di "errore tecnici" che non possono essere presi a motivazione del reclamo. P.Q.M.

**DELIBERA**

di respingere il reclamo proposto dal sodalizio Volley Genova Ponente poiché inammissibile; di omologare la gara in oggetto con il risultato conseguito sul campo e di incamerare la tassa reclamo versata.

Affisso in Roma il 29 gennaio 2004

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

F.to AVV.MASSIMO PETTINELLI

F.to La Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo